



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0014116 del 05/03/2024

OGGETTO: Pratica n. 16236921009-08052023-1536 – SUAP 7845 – 16236921009 Consorzio Messina Catania Lotto Nord – Cantiere zona Fiumedinisi sito nel Comune di Nizza di Sicilia (ME) – Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013
Parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/1986 (ex C.P.T.A.) per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

Trasmessa solo a mezzo PEC

protocollo@pec.prov.me.it; suap.me@cert.camcom.it; comune.nizzadisicilia@pec.it; pec@pec.mectnord.it;

Alla Città Metropolitana di Messina
VI Direzione Ambiente – Servizio Tutela Aria e Acque
Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale
c.a. dott.ssa Ileana Padovano

Al SUAP del Comune di Nizza di Sicilia (ME)

Al Comune di Nizza di Sicilia (ME)

e, p.c. Consorzio Messina Catania – Lotto Nord

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare il capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza “Autorizzazione agli scarichi”;
- Visto** l’art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento competente per territorio;
- Visto** l’art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento regionale dell’Ambiente”;
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”

- Vista** l'istanza di A.U.A., depositata dalla società Consorzio Messina Catania Lotto Nord presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Nizza di Sicilia, inoltrata con nota Protocollo 0041348 del 22/11/2023 e acquisita al protocollo di questo Dipartimento ai nn. 85139, 85142 e 85151 del 22/11/2023, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- Vista** la nota prot. 41574/2023 del 10/11/2023 (prot. DRA n. 82615 del 13/11/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Vista** la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Nizza di Sicilia con nota Protocollo 0002601 del 25/01/2024 e acquisita al protocollo di questo Dipartimento ai nn. 5054, 5058, 5059, 5061, 5063, e 5064 del 25/01/2024;

Esaminata la documentazione sopra richiamata;

Preso atto che, come dichiarato nell'Istanza di AUA:

- a) la richiesta riguarda le Aree di cantiere a servizio dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina – Catania, tratta Giampilieri–Fiumefreddo – 2° Lotto Funzionale Taormina–Giampilieri per la “Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane”;
- b) per quanto riguarda la gestione delle **acque reflue** il cantiere, suddiviso in due lotti, rispettivamente indicati con “Campo base (CB02.2)” e “Cantiere Operativo (CO04.2) e area di stoccaggio (AS05.2)”, avrà i seguenti scarichi:
1. Campo base:
 - **S1:** scarico in rete fognaria delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. Scarico non soggetto a parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/86;
 - **S2:** scarico in rete fognaria delle acque di dilavamento piazzali (prima e seconda pioggia). Scarico non soggetto a parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/86;
 2. Cantiere Operativo e Area di stoccaggio:
 - **S3:** scarico in acque superficiali (Torrente Fiumedinisi), previo trattamento di depurazione di reflui industriali composti da acque reflue industriali (cantieri operativi, aree di stoccaggio, vasche di smarino della TBM) e acque di prima pioggia. **Scarico soggetto a parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/86;**

Preso atto che nella Scheda A – Scarichi di acque reflue – non è inserita alcuna descrizione dell'impianto di depurazione a servizio del cantiere e che l'unico elaborato di riferimento è il documento inerente la fornitura di un impianto di trattamento acque industriali composto da una linea acque e una linea fanghi così come di seguito descritte:

- a) *linea acque:* sedimentazione primaria e disoleazione – sollevamento iniziale – disoleazione, coagulazione, preflocculazione, abbattimento schiume e neutralizzazione primaria – rimozione tensioattivi, sollevamento e ripresa filtrazione – sollevamento, post-flocculazione e chiarificazione – filtrazione con sabbia quarzifera – neutralizzazione finale;
- b) *linea fanghi:* disidratazione con filtropressa;

Considerato che il corpo idrico recettore dello scarico (Torrente Fiumedinisi – codice corpo idrico IT19RW10201), inserito nel Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia (tipologia 19IN7N), è classificato come intermittente “*corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo per più di 8 mesi all'anno, che può manifestare asciutte anche solo in parte del proprio corso e/o più volte durante l'anno*”, il cui stato ecologico è “*probabilmente a rischio*” – stato morfologico “*non elevato*”, IQM 0,67 – a rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità;

Ritenuto che, per la classificazione del corpo idrico recettore, è opportuno fissare per i periodi di asciutta i valori limite previsti dalla Tabella 4 “Limiti di emissione per le acque industriali che recapitano sul suolo” dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che, ai fini della tutela dello stato ecologico del corpo recettore, per i parametri che influenzano lo stato trofico debbano essere imposti limiti più restrittivi anche per i periodi con acqua in alveo e che pertanto per BOD₅, COD, Azoto e Fosforo debbano essere rispettati i valori limite previsti dalla Tabella 4 “Limiti di emissione per le acque industriali che recapitano sul suolo” dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di poter procedere, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 al Consorzio Messina Catania Lotto Nord – Cantiere zona Fiumedinisi sito nel Comune di Nizza di Sicilia (ME) – alla formulazione del parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/1986 (ex C.P.T.A) per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, per quanto di propria competenza, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al Consorzio Messina Catania Lotto Nord – Cantiere zona Fiumedinisi sito nel Comune di Nizza di Sicilia (ME), esprime parere preventivo favorevole, ex art 40 della L.R. 27/1986, per il rilascio da parte del Comune di Nizza di Sicilia (ME) dell'autorizzazione allo scarico S3 su corpo idrico superficiale dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento finalizzato alla depurazione delle acque industriali e meteoriche, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. Al fine di garantire le capacità depurative del corpo ricettore e tenuto conto dello stato di qualità del corpo idrico e della sua classificazione:
 - 1.a. nei periodi con acqua in alveo, lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 “Scarico in acque superficiali”, dell’Allegato V alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ad eccezione degli inquinanti riportati nella seguente tabella, per i quali dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

Parametro	Limite
BOD ₅ (come O ₂)	20 mg/L
COD (come O ₂)	100 mg/L
Fosforo totale (come P)	2 mg/L
Azoto totale (come N)	15 mg/L

- 1.b. nei periodi di secca lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 4 “Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo” dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Sono confermati i VLE per i parametri della Tabella 3 non compresi nella Tabella 4.
2. Il gestore dovrà costantemente provvedere all’efficienza tecnica dell’impianto di depurazione adottando tutte le misure necessarie ed effettuando la periodica manutenzione per garantire l’osservanza dei valori limite d’emissione. I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
3. L’efficienza dell’impianto dovrà essere oggetto di verifica. A tal fine dovrà essere trasmessa agli organi di controllo territorialmente competenti, con frequenza almeno annuale, una relazione tecnica che, oltre all’esaustiva documentazione sul buon funzionamento del sistema, contenga l’esito delle analisi dei reflui e la loro conformità ai valori limite di emissione fissati al punto 1.
4. Il monitoraggio periodico degli scarichi dovrà essere effettuato con frequenza semestrale, uno dei quali nel periodo di secca, e nel rispetto della normativa vigente. I risultati delle analisi dovranno essere registrati in apposito registro e conservati a disposizione degli organi di controllo.
5. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
6. Il campionamento, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi, dovrà avvenire mediante i pozzetti di ispezione e controllo posti subito a monte dei punti di scarico ed a valle di ogni trattamento di depurazione. I pozzetti di ispezione e controllo devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di controllo in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
7. Il Gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di minimizzare il rischio di inquinamento ambientale riconducibile a sostanze inquinanti quali materie prime, rifiuti, come anche oli, grassi, idrocarburi provenienti da macchinari, impianti e serbatoi presenti nello stabilimento.
8. Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l’inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà svolta immediatamente, a secco, con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
9. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione degli impianti di trattamento e/o depurazione delle acque reflue, al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza e per garantire l’osservanza dei limiti di cui al presente parere. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti/smaltiti in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

10. In caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi di trattamento e depurazione il Gestore dovrà sospendere cautelativamente lo scarico delle acque reflue e procedere al ripristino funzionale, dandone pronta comunicazione alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia ed al Comune di Nizza di Sicilia.
11. Gli organi di controllo competenti sono autorizzati a effettuare presso lo stabilimento le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico. Il gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso